

N. R.G. 123-1/2026 Liquidazione Giudiziale



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Virginia Zuppetta	- Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Perrone	- Giudice
dott. Italo Mirko De Pasquale	- Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **10 giugno 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 11.04.2026 da **PEDALINO GIACOMO**, nato a Catania il 14.08.1991, residente in Ruffano (LE), alla Via Santa Maria di Leuca n. 326, CF: PDLGCM91M14C351T, diretta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società "**MGV MULTISERVICE S.R.L.**" (CF e P.IVA 05267390754), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Poggiardo (LE), alla via Bernardini n. 14;

udita la relazione del Giudice relatore;

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 27, comma 3, CCII;

rilevato che la parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del presente ricorso e pedissequo decreto;

rilevato che pertanto la parte debitrice non ha dimostrato di avere i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII. Invero, grava sul debitore l'onere di provare la ricorrenza congiunta dei predetti requisiti ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale; onere che nella specie non è stato assolto attesa, per l'appunto, la mancata costituzione della resistente;

ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società "**MGV MULTISERVICE S.R.L.**" (CF e P.IVA 05267390754), in persona del legale rappresentante pro tempore e, in particolare, che:

- il debitore è imprenditore commerciale;

è rispettato il requisito dettato dall'art. 49, comma 5, CCII, infatti:

- il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 3.104,51 oltre spese e interessi;
- i debiti contributivi risultanti dagli archivi Inps ammontano complessivamente € 43.026,70, di cui euro 40.404,73 già affidati all'Agente della riscossione per il recupero coattivo;
- i debiti di natura tributaria risultanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate ammontano ad € 2.170.446,41;



ritenuto che, nel caso di specie, ricorra lo stato di insolvenza richiesto dall'art. 121 CCII, da intendersi quale situazione di incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non già in termini meramente contingenti o transitori, bensì quale condizione oggettiva e strutturale desumibile da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti;

osservato, in particolare, che la società resistente non ha provveduto al pagamento di crediti retributivi maturati in favore del ricorrente (retribuzione del mese di ottobre 2024 e trattamento di fine rapporto), successivamente consacrati in un decreto ingiuntivo esecutivo, senza che il relativo credito abbia trovato soddisfazione neppure all'esito delle procedure esecutive intraprese;

rilevato che il pignoramento mobiliare presso la sede sociale ha avuto esito sostanzialmente infruttuoso, essendo stati rinvenuti esclusivamente beni di modestissimo valore economico, del tutto inidonei a soddisfare il credito azionato, e che anche il successivo pignoramento presso terzi del conto corrente bancario intestato alla società non ha consentito il recupero delle somme dovute, evidenziando l'assenza di disponibilità liquide apprezzabili;

osservato, inoltre, che dalle certificazioni acquisite emergono esposizioni debitorie di rilevante entità nei confronti dell'Erario, pari ad € 2.170.446,41, nonché debiti contributivi nei confronti dell'INPS per complessivi € 43.026,70, dei quali € 40.404,73 risultano già affidati all'Agente della riscossione per il recupero coattivo, circostanze che denotano il protratto inadempimento di obbligazioni pubblicistiche di significativa consistenza;

osservato che tali elementi, valutati nel loro complesso, evidenziano una situazione di persistente e generalizzata incapacità della società di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte, non riconducibile ad una temporanea crisi di liquidità, bensì espressiva di un dissesto economico-finanziario ormai consolidato;

ritenuto, infine, che il risultato positivo di esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 non vale, di per sé, ad escludere lo stato di insolvenza, atteso che il dato contabile relativo all'utile di esercizio non costituisce indice della concreta capacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni scadute, come dimostrato dalla persistente incapacità della società di soddisfare crediti retributivi di modesta entità, nonché dalle rilevanti esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali e dall'infruttuosità delle azioni esecutive esperite;

ritenuto, pertanto, provato lo stato di insolvenza della debitrice, quale incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, con conseguente sussistenza del presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;

rilevato che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c. e, nel caso di specie, dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio del 2023 emerge il mancato rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII ai fini della qualificazione della società quale impresa minore;

P.Q.M.

Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nei confronti della società **“MGV MULTISERVICE S.R.L.”** (CF e P.IVA 05267390754), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Poggiardo (LE), alla via Bernardini n. 14;



NOMINA

Giudice Delegato il dott. Italo Mirko De Pasquale;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Anna Cosima Marra;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

AUTORIZZA

il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;

ONERA

il curatore/la curatrice di dare evidenza di quanto sopra nella prima relazione informativa, o comunque, nel più breve tempo possibile, segnalando eventuali inadempienze degli istituti bancari a quanto indicato al punto 4);

FISSA

la data del **28.10.2026 ore 9,30** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della parte debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione;

AVVISA

che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai



documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale;

AVVISA

che il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
- e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie;

AVVISA

il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore

INVITA

il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

INVITA

il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione *ex art* 130 co. 1 CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;

ORDINA

alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:

- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.

AUTORIZZA



la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.

la presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;

gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso in Lecce, 24.06.2026

Il Giudice rel.

dott. Italo Mirko De Pasquale

Il Presidente

dott.ssa Virginia Zuppetta

